

**OGGETTO: CASTELLO SAN MICHELE DI OSSANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FONDAZIONE**

**SAN VIGILIO ONLUS CON SEDE IN OSSANA, P.I. 01795010220 GESTIONE VISITE GUIDATA E**

**SORVEGLIANZA ANNO 2017. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE**

**CIG: Z921C5E863**

**TRASPARENZA L.190/2012**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di affidamenti incarichi.

Premesso che con deliberazione giuntale n. 18 di data 17.03.2015, è stato affidato alla FONDAZIONE SAN VIGILIO ONLUS CON SEDE IN OSSANA, P.I. 01795010220 l'incarico per la gestione delle visite guidate e sorveglianza nonché presso il Castello San Michele in Ossana.

Dato atto che nel corso del 2015 e 2016 la Fondazione San Vigilio con sede in Ossana, ha svolto in maniera egregia, il servizio di gestione e vigilanza del castello, l'amministrazione comunale ha ritenuto di prorogare anche per il 2017 l'incarico già affidato con proprio provvedimento n. 18 di data 17.03.2015 alle stesse condizioni che qui sinteticamente si riportano:

Oggetto : incarico per la gestione delle visite guidate presso il Castello San Michele in Ossana per l'anno 2017 con decorrenza dal 01.04.2017 e fino alla conclusione delle manifestazioni invernali entro il 31.12.2017. Si dovranno garantire le aperture pubbliche almeno a partire da metà giugno 2017 per almeno sei giorni in settimana, con possibilità di apertura su prenotazione anche prima dalla data di giugno, nei limiti e nel rispetto di quanto indicato nella determinazione Dirigenziale della Soprintendenza dei Beni culturali n. 493 di data 11.07.2014 e relativi allegati; i proventi delle entrate rimangono alla Fondazione, che, previo accordo con il Comune di Ossana, potrà organizzare propri eventi (con onere di richiedere tutte le autorizzazioni e pareri); il prezzo di ingresso è determinato su accordo con il Comune di Ossana. Al Comune di Ossana è riservata la possibilità di organizzare dei propri eventi gratuitamente. Al Comune di Ossana rimane in carico il costo di eventuali attrezzature, che si rendessero necessarie per garantire la sicurezza, a condizione che la fornitura sia preventivamente autorizzata dagli uffici comunali. Rimane in capo alla Fondazione San Vigilio la responsabilità per eventuali danni a cose e persone che si verificassero durante le visite guidate;

Importo : l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 20.000,00 incluso iva.

Pagamento : avverrà alla fine dell'incarico, previa presentazione di regolare fattura o su conti previa apposita relazione. Si evidenzia che il contratto, a pena di nullità, è soggetto alla disciplina dettata dalla Legge 136/2010 e ss.mm. per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG è quello riportato in oggetto;

Dato atto che con determinazione Dirigenziale della Soprintendenza dei Beni culturali n. 493 di data 11.07.2014 è stata disposta la concessione del complesso monumentale contraddistinto dalle p.ed. 82 e dalle pp.fond. 441, 442/1, 442/3, 444 e 445/1 in CC OSSANA denominato castello San Michele di Ossana per la durata di anni nove a decorre dalla stipula dell'atto di concessione in corso di formalizzazione.

Vista la concessione sottoscritta.

Riconosciuto importante e doveroso consentire alla popolazione di poter visitare il castello.

Precisato che la necessità di affidare il suddetto incarico deriva dall'impossibilità di svolgere tale servizio attraverso il personale comunale.

Ricordato che anche con la proroga del precedente contratto si può procedere mediante trattativa diretta, in deroga alla procedure concorsuali, in quanto, ai sensi dell'art. 21, 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., è ammesso l'affidamento diretto per i contratti di importo netto inferiore a 46.000,00.- euro;- i prezzi offerti sono stati giudicati congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione comunale, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato; - la risulta adeguatamente attrezzata per eseguire le prestazioni oggetto del presente provvedimento, garantendo così risultati ottimali.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile

dell'ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.  
Visto il Regolamento di contabilità .

Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Visto lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

Di prendere atto della proroga per l'anno 2017, per le ragioni ed alle condizioni di cui in premessa, alla FONDAZIONE SAN VIGILIO ONLUS CON SEDE IN OSSANA, P.I. 01795010220, dell'incarico per la gestione delle visite guidate e sorveglianza presso il Castello San Michele in Ossana, dietro il corrispettivo di €. 20.000,00 iva inclusa, già affidato con precedente deliberazione della giunta comunale 18 di data 17.03.2015.

Di impegnare la somma di €. 20.000,00 al capitolo 1860 impegno U 1030299999 del bilancio di previsione anno in corso, che presenta adeguata disponibilità, con esigibilità al 31.12.2017.

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione di un primo acconto di €. 15.000,00 oltre iva inclusa dietro presentazione di fattura elettronica ed il saldo a conclusione dell'incarico.

Di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss. Le parti stabiliscono che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa (art. 3 co. 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG SOPRA RIPORTATO. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inherente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.